

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2013, n. 23-5229

Approvazione bozza di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia con la partecipazione di S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, in ordine allo stoccaggio definitivo dello smarino dell'opera "T4 Traforo del Frejus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri".

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

- l'intervento proposto dalla Società SITAF SpA denominato "T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri" è inserito nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001 e rientra quindi nell'ambito di applicazione della Legge 21/12/2001 n. 443, e del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
 - con "Dichiarazione congiunta del Ministro delle Infrastrutture della Repubblica italiana e del Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Turismo e del Mare della Repubblica francese sulla galleria di sicurezza del Frejus" del 24 ottobre 2006 è stato conferito mandato alla CIG per la convalida del progetto definitivo di una galleria del diametro di 8 metri, ribadendo nel contempo che tale progetto debba tener conto del rispetto del massimo livello di sicurezza possibile senza che ciò comporti "aumenti della capacità di traffico dell'esistente infrastruttura stradale";
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-7520 del 20/11/2007, la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 163/2006 in merito al progetto definitivo "T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri";
 - con delibera n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale numero 32 del 09/02/2010, il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'opera "T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri", individuando per il deposito dei relativi materiali di smarino della galleria la percorribilità della "alternativa 4", riferita al sito in località "Cascina Goretta" nel Comune di Torrazza Piemonte (TO) a suo tempo sito di prelievo, ex L.R. 30/99, per gli interventi di "Adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano";
 - a seguito di richiesta di SITAF SpA, trasmessa con nota prot. 4530 del 04/04/2011, con determina del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, prot. DVA-2011-0016356 del 7 luglio 2011, è stata stabilita la non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di VIA e la sussistenza delle condizioni per l'approvazione diretta da parte di SITAF SpA, ai sensi dell'art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del progetto denominato "Variante Progetto Traforo del Frejus. Smaltimento del materiale derivante dallo scavo della galleria di sicurezza (diametro 8 metri) a servizio del traforo autostradale del Frejus. Analisi comparativa tra il nuovo sito di destinazione in loc. "Ronchi" del Comune di Montanaro (TO) ed il sito in località "Cascina Goretta" del Comune di Torrazza Piemonte (TO)", che prevedeva il conferimento del materiale di scavo presso la cava sita in località Ronchi nel Comune di Montanaro;
 - con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia ha evidenziato sul proprio territorio criticità inerenti soprattutto la viabilità provinciale ed ha chiesto a SITAF S.p.A. di valutare la possibilità di utilizzo del materiale di scavo per la costruzione di opere (indicate nella medesima nota) e per il rimodellamento morfologico del versante circostante l'imbocco della galleria e la sua integrazione con la discarica esistente dello smarino del tunnel principale;
 - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 novembre 2012 il comune di Bardonecchia ha approvato il testo del protocollo;
- considerato che:

- nella citata delibera CIPE n. 43/2009 sono contenute prescrizioni e raccomandazioni inerenti lo smarino e la destinazione dei fondi destinati a compensazione ambientale;

- si sono svolti incontri tra rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Bardonecchia e di SITAF S.p.A. per verificare la possibilità di riutilizzo dello smarino per la realizzazione degli interventi indicati dall'Amministrazione comunale di Bardonecchia (che coinvolgono anche le strade provinciali);

valutato che l'utilizzo del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus, prospettata dal Comune di Bardonecchia, si configura come migliorativa dal punto di vista dell'impatto ambientale in quanto minimizza il trasporto dello smarino sulla rete stradale regionale con conseguente riduzione dei rischi derivanti da polveri, inquinamento atmosferico ed acustico, determinando altresì benefici sulla sicurezza stradale della zona interessata;

si ritiene pertanto di poter procedere con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, allegato al presente atto per farne parte integrante, per condividere con il territorio interessato le soluzioni per la gestione dei materiali di scavo della galleria di sicurezza del Frejus e per l'individuazione dei beneficiari delle opere di compensazione;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di "Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la partecipazione di S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus–, in ordine allo stoccaggio definitivo dello smarino dell'opera "T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di autorizzare l'Assessore Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica alla firma del Protocollo di Intesa di che trattasi, e ad apportare, qualora necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Bardonecchia e la partecipazione di S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus–, in ordine allo stoccaggio definitivo dello smarino dell'opera *“T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri”*.

PREMESSO CHE

- la Società SITAF SpA è soggetto proponente dell'opera *“T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri”*, inserita nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001 e di conseguenza rientrante nell'ambito di applicazione della Legge 21/12/2001, n. 443, e del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- con *“Dichiarazione congiunta del Ministro delle Infrastrutture della Repubblica italiana e del Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Turismo e del Mare della Repubblica francese sulla galleria di sicurezza del Frejus”* del 24 ottobre 2006 è stato conferito mandato alla CIG per la convalida del progetto definitivo di una galleria del diametro di 8 metri, ribadendo nel contempo che tale progetto debba tener conto del rispetto del massimo livello di sicurezza possibile senza che ciò comporti *“aumenti della capacità di traffico dell'esistente infrastruttura stradale”*.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 – 7520 del 20/11/2007 (verbale n. 185), la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 163/2006 in merito al progetto definitivo *“T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri”*;
- con delibera n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale numero 32 del 09/02/2010, il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell'opera *“T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri”*, individuando per il deposito dei relativi materiali di smarino della galleria la percorribilità della c.d. *“alternativa 4”*, riferita al sito in località *“Cascina Goretta”* nel Comune di Torrazza Piemonte (TO) a suo tempo sito di prelievo, ex L.R. 30/99, per gli interventi di *“Adeguamento ed ammodernamento dell'autostrada Torino-Milano”*;
- a seguito di richiesta di SITAF SpA, trasmessa con nota prot. 4530 del 04/04/2011, con determina del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali, prot. DVA-2011-0016356 del 7 luglio 2011, è stata stabilita la non assoggettabilità, con prescrizioni, alla procedura di VIA e la sussistenza delle condizioni per l'approvazione diretta da parte di SITAF SpA, ai sensi dell'art. 169, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., del progetto denominato *“Variante Progetto Traforo del Frejus. Smaltimento del materiale derivante dallo scavo della galleria di sicurezza (diametro 8 metri) a*

servizio del traforo autostradale del Frejus. Analisi comparativa tra il nuovo sito di destinazione in loc. "Ronchi" del Comune di Montanaro (TO) ed il sito in località "Cascina Goretta" del Comune di Torrazza Piemonte (TO)", che prevedeva il conferimento del materiale di scavo presso la cava sita in località Ronchi nel Comune di Montanaro.

- con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, comunica a SITAF SpA: *"...in seguito a una ricognizione del territorio comunale, ha rilevato una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità (provinciale) e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie..."*. Parimenti con la stessa lettera l'amministrazione comunale di Bardonecchia ha chiesto alla SITAF SpA di *"...valutare la possibilità di riutilizzo del predetto materiale (in toto o in parte), previo accertamento delle caratteristiche di idoneità tecnico-ambientali dello stesso, per la costruzione di opere"*, individuate nella stessa lettera, *"...nell'ambito di un'azione sinergica che si reputa di reciproco interesse..."* e *"...per il rimodellamento morfologico del versante circostante l'imbocco della galleria e la sua integrazione con la discarica esistente dello smarino del tunnel principale, al fine di un migliore inserimento ambientale e paesaggistico dell'intera area nel contesto territoriale"*.
- con nota prot. 1962 del 03/07/2012, il Comune di Salbertrand ha mostrato interesse per il riutilizzo di parte del materiale di scavo della galleria per la riqualificazione ambientale e funzionale di un'area degradata in località "Sagne ex cantiere Asfalti Sintex".
- l'utilizzo del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus, prospettata dai Comuni di Bardonecchia e Salbertrand, si configura come migliorativa dal punto di vista dell'impatto ambientale in quanto minimizza il trasporto dello smarino sulla rete stradale regionale con conseguente riduzione dei rischi derivanti da polveri, inquinamento atmosferico ed acustico, determinando altresì benefici sulla sicurezza stradale della zona interessata.
- la già citata delibera CIPE n. 43/2009 contiene, tra le altre, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
 - o *"Nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, dovrà essere fornita una progettazione a carattere definitivo trattante non solo le problematiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ma anche quelle inerenti il reinserimento naturalistico e paesaggistico dei siti prescelti [...]"* (Prescrizione n. 35);
 - o *"[...] destinare il 3,7% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale"* (Prescrizione n. 1);
 - o *"Si richiede inoltre , in considerazione dell'entità dell'intervento in progetto ed in ottemperanza alla normativa di tutela paesaggistica, l'individuazione di adeguate opere di*

compensazione da attuare nelle stesse aree di intervento o comunque nei territori interessati dai lavori in progetto, da individuare con le stesse amministrazioni comunali interessate” (Raccomandazione lettera F);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12 settembre 2012, il comune di Bardonecchia ha deliberato quanto segue:

1. *“Di recepire e confermare la lettera dell’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, prot. 13674 del 10/10/2011, con cui vengono individuate ed evidenziate una serie di criticità, già presenti sul territorio e per le quali non sono state individuate idonee soluzioni da parte degli Enti competenti, e afferenti soprattutto alla viabilità provinciale e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie, e nello specifico:*

- *Messa in sicurezza dell’area a monte dell’abitato di Melezet e della S.P. 216 del Melezet (loc. Sacro Cuore), mediante la costruzione di un idoneo vallo paramassi;*
- *Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il rimodellamento morfologico di parte del tracciato;*
- *Miglioramento del tracciato della S.P. n° 238 di Millaures attraverso al costruzione di un by-pass in località Serre.*

2. *Di chiedere a SITAF SpA di recepire le istanze del Comune di Bardonecchia, predisponendo appositi studi di fattibilità in merito alla possibilità di riutilizzo dello smarino di galleria per la realizzazione degli interventi indicati.*

3. *Di chiedere alla Provincia di Torino di sostenere e condividere le richieste del Comune di Bardonecchia trattandosi di interventi interessanti la viabilità di competenza della Amministrazione Provinciale.*

4. *Di stabilire che:*

- *L’effettivo utilizzo del materiale dovrà essere subordinato all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, e di tutte le garanzie circa le caratteristiche qualitative del materiale estratto.*
- *Le soluzioni progettuali, gli effettivi quantitativi di materiale e le modalità di movimentazione dello stesso, compresi quindi i periodi, i percorsi e la durata dei lavori, dovranno essere oggetto di condivisione con l’apposita Commissione comunale e dovranno essere recepiti nel progetto definitivo degli interventi.*
- *Le modalità di realizzazione degli interventi ed i relativi oneri dovranno essere oggetto di un’apposita convenzione tra Comune di Bardonecchia e SITAF disciplinante gli aspetti procedurali e le garanzie concernenti la realizzazione da*

parte di SITAF delle opere di cui sopra e inoltre di un ulteriore accordo convenzionale fra SITAF e la Provincia di Torino disciplinante gli aspetti procedurali e patrimoniali per la realizzazione degli interventi di competenza della Provincia stessa.

5. *Di ritenere che le compensazioni previste per la realizzazione della Galleria di Sicurezza spettino esclusivamente al Comune di Bardonecchia in quanto territorio totalmente interessato dall'opera con pesanti ricadute sull'ambiente e di conseguenza sul sistema turistico".*

- in data 09/08/2012 con nota prot. 9652 SITAF SpA ha trasmesso al Comune di Bardonecchia gli studi di fattibilità in precedenza citati.
- In data 20/12/2012 con nota prot. 15016 SITAF SpA ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Struttura Tecnica di Missione ed agli Enti interessati tra cui la Regione Piemonte, il progetto definitivo per la deponia di quota parte del materiale di scavo, pari a circa 19.800 mc, nel sito di "Sagne ex cantiere Asfalti Sintex".

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, C.F. n° 80087670016, qui rappresentata dall'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, Barbara BONINO.

Provincia di Torino, con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria, 12 C.F. n° , qui rappresentata dal Presidente Antonio SAITTA.

Comune di Bardonecchia, con sede in qui rappresentato dal Sindaco Roberto BORGIS.

E

S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus con sede legale in Susa (TO)- Frazione di S. Giugliano n. 2, p. IVA 00513170019, qui rappresentata dal Presidente Giuseppe CERUTTI.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2. – Finalità

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a condividere tra i Soggetti sottoscrittori le ipotesi di razionalizzazione della gestione del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza del Frejus che consentano di:

- Ridurre l'impatto ambientale complessivo nella gestione dello smarino di galleria, con particolare riferimento al trasporto dello stesso presso i siti di deponia definitiva;
- Riutilizzare, per quanto possibile, il materiale medesimo per la realizzazione di interventi di recupero ambientale, messa in sicurezza e, in generale, di pubblica utilità;
- Individuare criteri condivisi per l'identificazione dei beneficiari degli interventi di compensazione ambientale.
- Per quanto concerne gli effettivi quantitativi di materiale, si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale di cui in premessa, resta inteso che l'effettivo quantitativo di materiale di scavo disponibile ai fini della realizzazione degli interventi di cui al successivo articolo 3, non potrà eccedere i quantitativi scavati durante i lavori di realizzazione della Galleria di Sicurezza (qualunque sia la direzione e modalità dello scavo), al netto dei quantitativi riutilizzati per l'intervento in comune di Salbertrand, richiamato in premessa, e dei quantitativi riutilizzati direttamente da SITAF SpA per attività di cantiere, reinterri, rimodellazioni e qualsiasi altra opera di competenza di SITAF SpA stessa.

Art. 3 – Definizione degli interventi

SITAF SpA proseguirà nello sviluppo dei progetti per l'acquisizione delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla-osta necessari per il riutilizzo del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza sul territorio interessato dall'intervento, considerando in via prioritaria, a partire dagli studi di fattibilità citati in premessa, i seguenti interventi individuati e ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, suddiviso, per maggiore chiarezza, nei seguenti lotti:

1. Costruzione di un idoneo vallo paramassi e opere connesse, a protezione dell'abitato di Melezet e della S.P. n. 216 del Melezet (loc. Sacro Cuore);
2. Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il rimodellamento morfologico del versante nel tratto iniziale del tracciato;
3. Miglioramento del tracciato della S.P. n. 238 di Millaures attraverso la costruzione di un by-pass in località Serre, limitatamente alla fornitura del materiale di scavo della Galleria di Sicurezza e salvo quanto previsto al successivo art. 5 comma 3.

L'elenco di cui sopra potrà essere integrato con eventuali ulteriori interventi coerenti con il principio di ottimizzazione nel riutilizzo del materiale e con la razionalizzazione della viabilità di accesso al T4, previo accordo con il Comune.

In ogni caso, le scelte progettuali dovranno essere concertate con l'Amministrazione del Comune di Bardonecchia.

Al Comune di Bardonecchia dovrà restare obbligatoriamente un minimo garantito di smarino che sia funzionale alla realizzazione delle opere sopra indicate.

Art. 4 – Aspetti procedurali

SITAF SpA si impegna ad attivare, per ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 3, le rispettive procedure ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni della Delibera CIPE n. 43/2009.

In aggiunta a quanto sopra le Parti prendono atto che alcuni interventi sono altresì soggetti ad autorizzazioni e nulla-osta da parte dei competenti uffici della Provincia di Torino e del Comune di Bardonecchia, comprensivi anche della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio: per tale ragione SITAF SpA si impegna a trasmettere i progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 3 alla Provincia di Torino ed al Comune di Bardonecchia contestualmente all'avvio delle procedure presso i Ministeri competenti.

Per contro Provincia di Torino e Comune di Bardonecchia si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adottare con la massima sollecitudine tutti gli atti amministrativi necessari a rendere i siti di intervento disponibili per l'effettivo riutilizzo dei materiali nell'ambito degli interventi sopra elencati secondo le tempistiche dettate dal cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della Galleria di Sicurezza e dai conseguenti fabbisogni.

Il rispetto delle tempistiche da parte del Comune di Bardonecchia è comunque subordinato al rispetto della tempistica di progettazione da parte di SITAF SpA.

I contenuti del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere perfezionati mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni operative tra SITAF SpA e Provincia di Torino e tra SITAF SpA e Comune di Bardonecchia nelle quali verranno precisati gli aspetti procedurali e patrimoniali, nonché definiti gli impegni reciproci rispetto alla progettazione e realizzazione delle opere. In caso di mancata sottoscrizione delle suddette convenzioni operative il presente Protocollo d'Intesa si intende automaticamente decaduto.

Art. 5 – Realizzazione degli interventi

SITAF SpA, previo espletamento delle procedure di cui al precedente articolo, si impegna a progettare e realizzare a propria cura ed onere, e ad accollarsi gli oneri di collaudo degli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3, limitatamente ai lavori che attengono alla fornitura, messa a dimora e messa in sicurezza del materiale ed al relativo inserimento paesaggistico, ripristino ambientale e della viabilità interessata, nonché alle opere di difesa e salvaguardia ambientale a monte degli interventi di cui all'art. 3). La progettazione

degli interventi di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare che gli stessi siano tali da soddisfare i requisiti di funzionalità e qualità dell'Opera.

La definizione in merito alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento di cui al punto 3 dell'articolo 3 sarà oggetto di successivo e separato accordo tra Comune di Bardonecchia e Provincia di Torino, quale Ente proprietario della viabilità in oggetto, fermo restando l'impegno da parte di SITAF SpA alla fornitura presso il cantiere del materiale necessario alla realizzazione dell'intervento medesimo senza aggravio di costi a carico della Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui:

- il progetto definitivo dell'intervento di cui al punto 3, art. 3 (Millaures) che verrà predisposto presenti un rapporto tra valore delle opere e quantità di materiale allocato, tale da configurare l'intervento stesso come un riutilizzo del materiale di scavo coerente con i parametri economici dello stoccaggio definitivo dello stesso, ed in particolare dal quadro economico del progetto derivi un costo per ogni metro cubo di materiale allocato non superiore all'analogo parametro derivante dagli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3;
- il volume di materiale necessario alla realizzazione dell'intervento di cui al punto 3) art. 3 sia compatibile con i quantitativi escavati durante i lavori di realizzazione della Galleria di Sicurezza, al netto dei quantitativi riutilizzati direttamente da SITAF SpA per attività di cantiere, reinterri, rimodellazioni e qualsiasi altra opera di competenza di SITAF SpA stessa;

il Comune potrà richiedere a SITAF SpA di destinare la quantità di materiale necessaria a detto intervento, eventualmente riducendo i volumi destinati agli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3, e di farsi carico della realizzazione dell'intervento limitatamente ai lavori che attengono alla fornitura, messa a dimora e messa in sicurezza del materiale ed al relativo inserimento paesaggistico, ripristino ambientale e della viabilità interessata, nonché alle opere di difesa e salvaguardia ambientale. Resta inteso che in questo caso la responsabilità di garantire il soddisfacimento dei requisiti di funzionalità e qualità dell'opera resterà in capo all'Amministrazione comunale in quanto titolare del relativo progetto.

SITAF SpA si impegna inoltre ad assicurare, nel pieno rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni impartite in fase di autorizzazione, che il materiale derivante dalla Galleria di Sicurezza riutilizzato per la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, soddisfi appieno i requisiti ambientali e tecnici necessari, prevenendo in tal senso idonee misure di monitoraggio da concordare con gli Enti preposti.

Nel caso in cui lo smarino non fosse idoneo, ai sensi di legge (D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.) ed ai sensi di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 2 – 7520 del 20/11/2007 per il riutilizzo nell'ambito della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, SITAF SpA sarà tenuta all'allontanamento ed allo smaltimento dello stesso in applicazione del medesimo D.lgs. 152/2006.

Ove, in corso d'opera, ai sensi di quanto sopra stabilito, si accertasse l'inidoneità dello smarino ad essere riutilizzato, SITAF SpA resterebbe, comunque, tenuta al completamento di lotti funzionali, con conseguente

eventuale ridefinizione dei relativi progetti, delle opere di cui di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3, già iniziate e in fase di esecuzione.

Art. 6 – Interventi di compensazione

La Parti concordano circa la necessità di ripartire le somme per gli interventi di compensazione ambientale di cui alla prescrizione 1) della delibera CIPE n. 43/2009 tra i soggetti pubblici direttamente gravati da disagi e interferenze in misura proporzionale all'entità dei predetti impatti sulla popolazione residente e sull'ambiente in senso lato.

In relazione a quanto sopra le Parti stabiliscono che, essendo i lavori di scavo della galleria realizzati nel Comune di Bardonecchia, l'importo delle opere di compensazione sarà destinato, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo, a interventi – ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 3 – da realizzarsi sul medesimo territorio comunale e per la cui definizione si rimanda a specifici e ulteriori accordi tra SITAF SpA e Comune.

Considerato che gli interventi di messa a dimora dello smarino o altre opere connesse alla realizzazione della Galleria di Sicurezza interessano oltre Comune di Bardonecchia in minima parte anche il Comune di Salbertrand e nel caso in cui, per esigenze legate allo sviluppo dei lavori o alla indisponibilità dei siti di Bardonecchia dovessero interessare ulteriori altri Comuni, verrà destinato ai nuovi Comuni interessati ed al Comune di Salbertrand, a titolo di indennizzo per il disagio conseguente al trasferimento e a valere sulle medesime somme per opere di compensazione ambientale, l'importo pari a € 4,00 per ciascun metro cubo di materiale conferito, da destinare alla realizzazione di interventi sul medesimo territorio comunale. Tale importo è quantificato secondo le stesse modalità adottate sul versante francese per la messa a dimora del materiale derivante dalla realizzazione degli scavi di competenza per la realizzazione della Galleria di Sicurezza, avente le medesime caratteristiche di quello in oggetto. L'ammontare complessivo degli importi per opere di compensazione ambientale non potrà in ogni caso superare il valore indicato dalla suddetta delibera CIPE n. 43/2009.

Art. 7- Condizioni

L'efficacia del presente atto è subordinata all'effettiva realizzazione dell'opera *"T4 Traforo del Fréjus Galleria di Sicurezza diametro 8 metri"*: pertanto, SITAF SpA non risponderà degli impegni come sopra assunti, qualora per superiore provvedimento legislativo, amministrativo ovvero giudiziario non fosse confermata come soggetto concessionario della costruzione dell'opera di che trattasi ovvero si venga a trovare nell'impossibilità di proseguire nella realizzazione della stessa e nell'esercizio delle conseguenti attività .

L'efficacia del presente atto è condizionata, altresì, al fatto che :

a) sia raggiunto e formalizzato un accordo Convenzionale fra SITAF SpA ed il Comune di Bardonecchia che disciplini gli aspetti procedurali e le garanzie concernenti la realizzazione da parte di SITAF SpA delle opere

di cui all'articolo 3 del presente Protocollo e che disciplini la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale di cui all'articolo 6;

b) sia raggiunto e formalizzato un ulteriore accordo Convenzionale fra SITAF SpA e la Provincia di Torino che disciplini gli aspetti procedurali e patrimoniali per la realizzazione degli interventi di competenza della Provincia stessa.

Art. 8 - Validità

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità dalla data della sottoscrizione fino al collaudo tecnico amministrativo delle opere necessarie al conferimento definitivo dello smarino derivante dalla realizzazione dell'opera *"T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri"*.

Torino

Per la Regione Piemonte.....

Per la Provincia di Torino

Per il Comune di Bardonecchia.....

Per la SITAF SpA.....